

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 1952

(87^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **MACRELLI**

I N D I C E

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro » **(N. 2616)** (Approvato dalla Camera dei *deputati*):

PRESIDENTE	Pag. 1024
ANGELINI Cesare, <i>relatore</i>	1023. 1024
ROCCO	1024
GRAVA	1024
PEZZINI	1024
FARINA	1024
CASO	1025
PALUMBO Giuseppina	1025
BERSANI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1025

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bosco Lucarelli, Caso, D'Aragona, Falck, Farina, Fiore, Grava, Ma-

crelli, Mariani, Mazzoni, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Rocco, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane e Zelioli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Bersani.

PALUMBO GIUSEPPINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro » (N. 2616) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro ».

ANGELINI CESARE, *relatore*. Nella precedente riunione in cui fu iniziata la discussione di questo disegno di legge, il senatore Bitossi fece rilevare che non gli sembrava opportuno che i compensi previsti per gli arbitri di cui all'articolo 60 del regio decreto 17 agosto 1935 dovessero essere a carico del lavoratore anche nel caso che questi perdesse la causa. Secondo la legge è il Presidente del Tribunale che stabilisce chi deve pagare questo compenso e naturalmente ne farà carico a chi perde la causa. C'è da rilevare che le norme legislative riguardanti la nomina degli arbitri sono state sop-

presse e la materia è regolata oggi dal Codice di procedura civile.

Da informazioni assunte posso affermare che in tutte queste controversie chi paga gli arbitri è sempre in pratica, l'I.N.A.I.L. A mio parere non è giusto che l'arbitro venga pagato da colui verso il quale è stata fatta opposizione, ma dato che questa è la situazione di fatto io lascerei le cose come stanno e approverei il disegno di legge come ci viene dalla Camera dei deputati.

GRAVA. Debbo osservare innanzi tutto che in genere si addiviene ad un compromesso e nel compromesso si stabilisce chi paga le spese. Quando, invece, si adisce il Tribunale, il Tribunale compensa completamente le spese. In questa ipotesi di compensazione delle spese — questa è la mia esperienza pratica — avviene, come ha rilevato l'onorevole relatore, che chi paga è sempre l'I.N.A.I.L. Osservo ancora che si addiviene sempre alla compensazione delle spese perchè il giudizio è quasi sempre un giudizio equitativo.

Per questo penso che si debba approvare il disegno di legge nella formulazione attuale.

ROCCO. Ci sono dei casi in cui non si fa la compensazione. Quando il torto è radicalmente dall'una o dall'altra parte c'è la condanna della parte alle spese. In questo caso, non essendoci quella compensazione cui accennava il collega Grava, a chi spetta il pagamento dell'onorario dell'arbitro?

ANGELINI CESARE, *relatore*. In pratica paga sempre l'I.N.A.I.L., anche quando ha ragione.

GRAVA. Il giudice, nel caso di queste controversie, ritiene che più che un giudizio vero e proprio debba emettere un giudizio equitativo e di solito addiviene alla compensazione delle spese, a meno che l'azione non sia completamente infondata.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Comunque il lavoratore non paga mai perchè esso è assistito dai patronati regolarmente costituiti. Attualmente esistono cinque patronati di assistenza: l'I.M.C.A. per i lavoratori iscritti alla C.G.I.L., l'I.N.A.S. per i lavoratori iscritti alla C.I.S.L., l'O.N.A.R.M.O. e le A.C.L.I. per i lavoratori cattolici e infine il patronato dipendente dall'U.I.L.

Cosa fa il lavoratore in caso di controversia? Si rivolge al patronato che ha l'obbligo di assisterlo. Infatti i patronati ricevono, attraverso il Ministero, una parte dei contributi che il lavoratore paga. Questi patronati hanno diritto a questi contributi appunto perchè incombe loro l'obbligo della difesa dei lavoratori nei confronti dell'I.N.A.I.L.

ROCCO. Ci vorrebbe una norma precisa che stabilisse che il gratuito patrocinio è a beneficio del lavoratore, ma questa disposizione non esiste.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Questa materia è regolata dal Codice di procedura civile.

ROCCO. Secondo il Codice di procedura civile le spese sono a carico del soccombente. Se si vuole affermare che chi perde la causa non deve pagare queste spese occorre una disposizione precisa.

PEZZINI. Vorrei richiamare l'attenzione dell'illustre collega e magistrato Rocco sui limiti del presente disegno di legge, che riguarda semplicemente il compenso per gli arbitri. La proposta del collega Rocco investe tutte le spese del processo, ma non è in questa sede che possiamo decidere una questione di questo genere. Col disegno di legge in esame si tratta solo di regolare il compenso previsto per gli arbitri.

PRESIDENTE. La questione che solleva il collega Rocco è tutta diversa da quella che dobbiamo discutere noi oggi. Noi non vogliamo sapere chi è che paga o non paga, perchè ciò è fissato in norme precise o di leggi speciali o del Codice di procedura civile. Noi oggi esaminiamo un disegno di legge che riguarda la misura dei compensi che spettano agli arbitri. Che questi compensi li debba pagare Tizio o Caio è già deciso per legge e noi non possiamo entrare in questo campo.

FARINA. Noi qui ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che raddoppia press'a poco i compensi per gli arbitri. Ora quale è la preoccupazione nostra? È che questa maggiorazione non cada sull'infortunato. Si obietta che i lavoratori sono assistiti dai patronati sui quali, eventualmente, ricadono queste spese. Ma i patronati saranno in grado di far fronte a questa maggiorazione di spesa? Se non sono in grado di farvi fronte non è il caso di aumentare il sussidio che ricevono?

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

87ª RIUNIONE (4 dicembre 1952)

PRESIDENTE. A questo, caso mai, si provvederà successivamente.

FARINA. Il giorno in cui a questi istituti mancassero i fondi, chi pagherebbe? Dovrebbe pagare l'infortunato. Allora noi dovremmo approvare il disegno di legge solo se sapessimo che questi istituti riceveranno un aumento del contributo statale, in modo da poter far fronte a questa maggiorazione di spesa.

CASO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla questione del gratuito patrocinio. Questo è implicito nelle leggi istitutive dei patronati di assistenza sociale. Basta il fatto di essere assistiti dal patronato perchè il lavoratore abbia diritto all'assistenza gratuita.

PALUMBO GIUSEPPINA. A proposito di quanto ora detto dai colleghi Farina e Caso, debbo rilevare che se è vero che ai patronati spetta l'obbligo dell'assistenza ai lavoratori, e per questo ricevono un sussidio dallo Stato sulla base dei contributi versati dai lavoratori, è pur vero che i patronati sono sempre in credito verso lo Stato che non versa mai il sussidio previsto per legge. Allora, gravando i patronati di maggiori spese, non so come essi potranno assolvere al loro compito.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Osservo che c'è una questione di principio e una questione di fatto. In linea di principio penso che sia buona norma allontanarsi dalla legge comune solo quando ci sono ragioni gravi che lo giustificano. Nel fatto non credo che qui ci troviamo di fronte ad un caso che giustifichi un allontanamento da quella che è la legge comune. Come è stato giustamente rilevato, il lavoratore, a parte il fatto che nella maggioranza dei casi è l'I.N.A.I.L. che gli va incontro, ha la più ampia possibilità di ricorrere ai patronati, che sono riconosciuti dallo Stato e hanno l'obbligo di prestare il patrocinio e l'assistenza gratuita a tutti i lavoratori a qualsiasi titolo si presentino ad essi.

Si dice: come faranno questi enti ad intervenire laddove aumentino gli oneri a loro carico? In effetti questi enti sono aiutati dallo Stato attraverso un'aliquota dei contributi di previdenza che vengono riscossi dai diversi

istituti. La ragione di un relativo ritardo nei finanziamenti deriva dal fatto che queste aliquote di contributi sono disponibili con ritardo.

Rispondo ora all'obiezione mossa per quanto riguarda l'aumento dei contributi. Negli ultimi anni c'è stato un aumento fortissimo, più forte di quanto possa essere l'indice di aumento del compenso per gli arbitri. Quindi in pratica sia attraverso il largo e comprensivo atteggiamento dell'I.N.A.I.L., sia per la possibilità, che si traduce poi in un vero e proprio diritto, dei lavoratori di avere assistenza gratuita da parte di tutti questi enti riconosciuti e finanziati dagli stessi istituti, mi pare che si possa arrivare alla conclusione che è praticamente impossibile che sulle spalle del lavoratore venga a ricadere l'onere di questo aumento dei compensi per gli arbitri.

Per queste ragioni non ritengo che sussistano motivi di qualsiasi genere atti a giustificare un nostro allontanamento dai principi generali che regolano la materia procedurale in questo campo.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti l'articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Il presidente del tribunale ha la potestà di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'articolo 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, già modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:

per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;

per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,20.